

Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirolo "Variante n. 4"

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari
Assessore al territorio, cultura e sicurezza della
Regione del Veneto

Alessandra Buzzo
Presidente dell'Unione Montana Comelico Sappada

Marco Stanuovo Polacco
Sindaco del Comune di Comelico Superiore

Ivano Mattea
Sindaco del Comune di Danta

Manuel Piller Hoffer
Sindaco del Comune di Sappada

Giancarlo Ianese
Sindaco del Comune di S. Nicolò di Comelico

Elisabetta Casanova Borca
Sindaco del Comune di S. Pietro di Cadore

Alessandra Buzzo
Sindaco del Comune di S. Stefano di Cadore

Regione del Veneto

Luigi Fortunato
Direttore Area Infrastrutture

Vincenzo Fabris
Direttore Dipartimento Territorio

Maurizio De Gennaro
Direttore Sezione Pianificazione Territoriale
Strategica e Cartografia

Massimo Foccardi
Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e
Osservatorio Pianificazione

Paola Noemi Furlanis
Direttore Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

Ufficio di Piano

Documento Preliminare
Elaborazioni - Aggiornamento contenuti territoriali

Alberto Miotto, Nicoletta Spolaor

Attività di comunicazione e promozione territoriale
Carla Spolaor

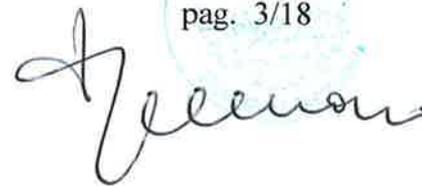
Segreteria
Cristina Scarpa, Marilena Zamuner

Apporti disciplinari specialistici

Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)
Enrico Tagliati

Contributi specialistici

Supporto tecnico per la redazione del Documento
Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare
Mauro De Conz

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The signature is cursive and appears to read 'G. Pizzani'. The stamp is partially obscured by the signature.

Indice

| | |
|---|-----------|
| Capitolo 1 Premessa | pagina 04 |
| Capitolo 2 Metodologia | pagina 04 |
| Capitolo 3 Contenuti della Variante | pagina 05 |
| Allegato “Proposte varianti normative” | |
| Allegato “Scheda di recepimento delle richieste degli Enti Locali | |



Piano di area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol Proposta di Variante n. 4

Capitolo 1 Premessa

La Variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol (P.A.T.C.O.T.) si è resa necessaria per rispondere alle istanze dei Comuni interessati dal Piano di Area, pervenute alla Regione del Veneto per il tramite dell'Unione Montana del Comelico Sappada, che hanno manifestato la volontà di recepire una serie di esigenze e problematiche emerse negli ultimi anni in sede di gestione del Piano attraverso un intervento di variante al Piano stesso.

Capitolo 2 Metodologia

Proseguendo l'approccio collaborativo tra le varie amministrazioni - che ha contraddistinto la metodologia di pianificazione condivisa fin dalla formazione del Piano, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 17 settembre 2002, mantenuto nei processi di formazione delle successive varianti (variante n. 1, 2 e 3) - la redazione della presente variante è stata pertanto preceduta da una attività propedeutica di condivisione sui temi oggetto di variante che si è sviluppata attraverso specifiche azioni, in particolare:

- una serie di incontri presso la sede dell'Unione Montana fra i rappresentanti dell'Unione e di tutti i Comuni partecipanti, durante i quali sono state individuate le problematiche di interesse comune da sottoporre all'attenzione della Regione del Veneto;
- una serie di incontri tra i rappresentanti dell'Unione Montana e la Regione del Veneto nel corso dei quali sono state trasmesse alla Regione stessa le problematiche relative alla gestione del Piano emerse in sede locale e le relative richieste di intervento coordinate dall'Unione stessa;
- un incontro presso la sede dell'Unione Montana Comelico Sappada fra i rappresentanti della Regione del Veneto e i rappresentanti dell'Unione Montana e di tutti i Comuni facenti parte del Piano di Area. In tale sede sono state puntualmente esaminate le richieste degli Enti Locali verificando la necessità e la possibilità di redigere una specifica variante con la quale apportare opportune modifiche e integrazioni alla vigente normativa del Piano, e raggiungendo così un primo accordo di massima sui contenuti della variante.

I punti segnalati e le questioni emerse durante le attività propedeutiche di collaborazione e condivisione sono stati riassunti nella schede allegate al presente Documento Preliminare e fanno riferimento a tre tipologie di intervento:

- interventi di variante conseguenti al recepimento della pianificazione e della normativa sovraordinata entrata in vigore successivamente all'approvazione del Piano di Area. Si tratta sia di integrare esplicitamente tali disposizioni nel P.A.T.C.O.T., sia di chiarire l'applicabilità nei casi ove tale interpretazione non risulti sufficientemente esplicita;
- interventi che fanno riferimento all'adeguamento o alla nuova realizzazione di attività ed interventi di interesse pubblico;
- interventi integrativi o interpretativi della normativa vigente del Piano di Area.

Nella valutazione delle tematiche di intervento proposte dal territorio è stata verificata la condivisibilità, ritenendo che esse siano inquadrabili entro una ridotta modifica/integrazione della normativa di Piano, escludendo la necessità di modifica degli azzonamenti areali o delle previsioni puntuali.

Capitolo 3 Contenuti della Variante

La Variante in oggetto non interviene pertanto sugli elaborati cartografici del Piano ma sull'apparato normativo con una serie di integrazioni/modifiche delle Norme Tecniche (N.T) di seguito puntualmente descritte (n. 8 proposte di variante).

In particolare, nei singoli riquadri degli interventi di variante, sono evidenziate le modifiche secondo i seguenti casi:

- il testo vigente delle N.T. è riportato in “carattere times new roman”;
- il testo in variante è riportato in “*carattere times new roman grassetto corsivo*”;
- il testo soppresso è riportato in “~~carattere times new roman barrato~~”.



REGIONE DEL VENETO

Allegato "Proposte varianti normative"

Proposta variante normativa n. 1

La variante si rende opportuna per chiarire le modalità di intervento in zona boscata con particolare riferimento alla classificazione di “non boscosità” delle aree e agli interventi relativi alle neoformazioni boschive.

Su tale tematica si è avuta negli ultimi anni un’evoluzione a livello normativo statale recepita dalla disciplina regionale (DGR n. 1300 del 3 agosto 2011 - Bur n. 67 del 6/09/2011 - Integrazioni e modifiche della deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 12/04/2011: ”Legge Regionale 30 giugno 2006, n. 8 come modificata con Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 4 - Procedure tecnico amministrative di attuazione” e DGR n. 1319 del 23 luglio 2013 - Bur n. 69 del 13/08/2013 - Norme di attuazione dell’art. 14 della L.R. n. 52/1978 come modificato con l’art. 31 della L.R. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco).

Con l’integrazione proposta si chiarisce che tali disposizioni normative sono applicabili anche nell’ambito del P.A.T.C.O.T.

Art. 5 - Ambiti forestali

... *omissis* ...

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E’ consentita l’esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l’esistenza degli ecosistemi forestali. E’ consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

Le condizioni di “non boscosità” e di “neoformazione” e la conseguente applicabilità di interventi di taglio e di ripristino colturale sono definiti dalla Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. n. 1300 del 03 agosto 2011 e n.1319 del 23 luglio 2013.

... *omissis* ...



Proposta variante normativa n. 2

Negli ambiti prativi si rende necessario, in alcuni casi, consentire la realizzazione di annessi rustici finalizzati alla custodia di animali non necessariamente da adibire al pascolo (es. equini funzionali all'attività equestre, caprini, ecc...).

Con l'integrazione proposta si chiarisce l'ammissibilità di interventi funzionali a tali necessità.

Art. 6 - Ambiti prativi

... *omissis* ...

B Prati di fondovalle

... *omissis* ...

Prescrizioni e vincoli

Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati:

- il pascolo;
- il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
- l'erpicazione e lo spargimento del letame delle stalle sulle superfici a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
- la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
- la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo, **custodia degli animali** e di fienagione, quali baite (barchi, schùpfen), strutture per l'essiccazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi fossi di sgrondo e di bonifica.

... *omissis* ...



Proposta variante normativa n. 3

La presenza nell'area del Piano di ampie aree interessate da fenomeni franosi e valanghivi rende di difficile attuazione o diseconomico il restauro o recupero di volumi rustici esistenti.

Con l'integrazione della normativa proposta – anche in coerenza al principio esposto dall'art. 3 quater della L.R. 14/2009 (articolo inserito dal comma 1, art. 7, Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 32) – si integra l'Art. 11 delle norme del P.A.T.C.O.T., consentendo la demolizione e ricostruzione pari volume, nel sito più immediato possibile, di edifici insistenti su aree di rischio geologico ed idrogeologico qualora tali interventi non incidano su valori paesaggistici, naturalistici od ambientali particolarmente tutelati dal Piano stesso.

Art. 11 - Zone geologicamente instabili e monumenti geologici

... *omissis* ...

Prescrizioni e vincoli

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

E' consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche autorizzate e/o consuetudini consolidate previo atto autorizzativi dell'ente competente.

Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica.

I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n. 52, e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito.

Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988.

E' ammessa, previa perizia asseverata di tecnico abilitato, la demolizione e ricostruzione pari volume degli edifici che presentano comprovate motivazioni di instabilità di carattere geologico o idrogeologico; il sito di rilocalizzazione sarà il più prossimo all'originale e tale da garantire, oltre ad adeguate condizioni di stabilità, i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.

Proposta variante normativa n. 4

La mobilità in Val Visdende rappresenta uno degli aspetti più critici della pianificazione dell'area comelicense alla quale la presente proposta offre una soluzione migliorativa.

L'integrazione normativa intende sottolineare ulteriormente la necessità di proseguire nel percorso progettuale finalizzato alla riduzione dell'inquinamento veicolare e della mobilità privata, attraverso la previsione di interventi gestionali e propositivi rivolti invece ad una mobilità sostenibile con l'utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e preferibilmente alimentati con energie rinnovabili.

I relativi interventi che dovranno prevedere anche una serie di parcheggi di sosta e scambiatori, saranno attuati nel rispetto della normativa di Piano e di tutela ambientale in funzione della loro diversa possibile tipologia.

Art. 19 - Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola

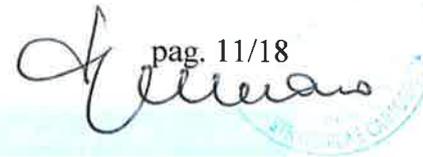
... *omissis* ...

Direttive

Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell'inquinamento del flusso veicolare e per aumentare le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento del tracciato viario nel contesto ambientale:

- prevedono idonee misure per contenere i rumori veicolari anche con l'utilizzo di asfalto fonoassorbente;
- intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori della qualità ambientale;
- predispongono idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio;
- indicano i siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale;
- individuano le zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a ecopiazze;
- prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo - arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del suolo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- predispongono opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario attraverso l'utilizzo di tecniche tali da minimizzare l'impatto visivo.
- regolamentano l'accessibilità lungo la parte iniziale della Val Visdende, al passo della Digola e alle sorgenti del Piave, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi dei carichi turistici e dei limiti di soglia;
- ***favoriscono lo studio di sistemi alternativi di mobilità, anche funiviaria o con mezzi collettivi ad energia rinnovabile, al fine di consentire l'accesso alla Val Visdende eliminando o limitando i flussi veicolari privati. L'approvazione dei relativi progetti secondo le vigenti disposizioni normative dovrà essere accompagnata da un conseguente ridimensionamento degli spazi a parcheggio esistenti o previsti.***

... *omissis* ...

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Proposta variante normativa n. 5

La normativa del P.A.T.C.O.T. prevede già all'art. 5 la possibilità di asfaltatura della viabilità forestale nei casi di particolare criticità.

La norma in oggetto chiarisce che tali possibilità, nel rispetto delle tutele già previste, possano essere applicate anche alla viabilità carrabile di accesso alle malghe ed a quella che collega i transiti transfrontalieri, essendo tali percorsi i più utilizzati a fini funzionali produttivi e di servizio/soccorso e quindi tali da dover garantire condizioni minime di transitabilità.

Art. 20 - Viabilità meccanica controllata e sentieristica

... omissis ...

Prescrizioni e vincoli

Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.

Sui percorsi transfrontalieri e di accesso alle malghe consentiti alla viabilità meccanica sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l'impermeabilizzazione di suoli.

Proposta variante normativa n. 6

Il Piano Regionale Neve, approvato con DGR 217/2013, costituisce ai sensi dell'art. 4 delle N.T. dello stesso e dell'art. 7 della L.R. 21/2008 uno "*strumento di coordinamento ed integrazione del P.T.R.C.*". In quanto "Piano di settore" approvato successivamente al P.A.T.C.O.T. quest'ultimo è tenuto ad adeguarsi ad esso.

Con la presente variante il P.A.T.C.O.T. recepisce pertanto il Piano Regionale Neve demandando ai Comuni, in sede di P.A.T. o P.R.G., la relativa variante di adeguamento allo stesso nel rispetto della normativa di tutela ambientale, rivolta in particolare alle zone S.I.C. e Z.P.S. come integrata dalle Norme Tecniche del Piano Regionale Neve (in particolare i relativi articoli 19, 20 e 21).

Contestualmente è eliminato il riferimento all'art. 29 bis della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, in quanto abrogato dall'art. 29 (Abrogazione degli articoli 29, 29 bis e 29 ter della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotti dalla Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 28 BUR n. 32/1990 nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla Legge Regionale 16 aprile 1985, 33 "norme per la tutela dell'ambiente") che disciplina la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e le fattispecie soggette.

Art. 24 - Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" è indicato l'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve.

Direttive

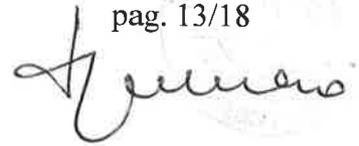
Le disposizioni cartografiche e normative del Piano Regionale Neve, come previsto dall'articolo 7 della Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, in recepimento del comma 2 dell'articolo 24 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, costituiscono integrazione del P.T.R.C.

I Comuni recepiscono il Piano Regionale Neve, di cui alla Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, attraverso variante al P.R.G. od al P.A.T., con le modalità previste dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità idrogeologica, degli interventi nell'ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all'ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche ~~orografiche~~ del contesto naturale **entro i limiti di cui precedenti commi.**

Prescrizioni e Vincoli

- Sono consentiti gli interventi di **realizzazione**, ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste ~~esistenti~~ e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste ~~esistenti~~ **nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Neve.**



- ~~— Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. 23 aprile 1990 n. 28;~~
- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;
 - L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b1 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
 - Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;
 - Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
 - Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;
 - E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
 - E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.
 - E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.
 - E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
 - E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.
 - Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale **e dalle specifiche norme del Piano Regionale Neve.**

All'esterno dei demani del Piano Regionale Neve e degli ambiti per lo sci da fondo e gli sport sulla neve, riportati nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" del presente piano, la pratica dello sci da fondo è sempre ammessa, nel rispetto della normativa del Piano Regionale Neve, qualora vengano utilizzati percorsi esistenti e siano garantiti i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.



Proposta variante normativa n. 7

La presente proposta di variante riguarda lo stralcio di parte dell'art. 27 bis "Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta", comma 14 delle norme di piano (prescrizioni e vincoli), relativo all'ambito degli "Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce". Con lo stralcio della norma si provvede all'applicazione di tutte le disposizioni dell'art. 24 "ambito per lo scii da fondo e per gli sport sulla neve" delle norme di attuazione del Piano, ammettendo anche i seguenti usi:

- *E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.*
- *E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.*
- *E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.*
- *E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.*
- *Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale.*

Art. 27bis Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta

... omissis ...

Nell'ambito degli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce: **si applicano le prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 24 delle presenti norme**

— Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e per la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti di Sopravilla Pian Casale-Bosco Campo finanziati con fondi dei programmi ed azioni previste dall'Agenda 2000;

— Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990;

— Nelle operazioni di disbosco e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;

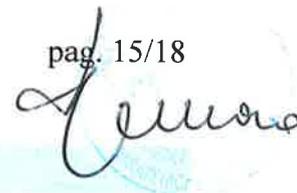
— L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;

— Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;

— Nei tratti più ripidi delle piste da scii il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;

— Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;

— E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.



Proposta variante normativa n. 8

La presente proposta di Variante integra l'art. 43 "Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici" per confermare il recepimento di normative regionali sopravvenute.

Si tratta in particolare di:

- chiarire la possibilità di verificare, in sede di adeguamento della normativa comunale a tutti i piani sovraordinati, la congruenza delle perimetrazioni previste dal Piano di Area;
- ammettere la possibilità del ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla L.R. 55/2012 a seguito della modifica introdotta per le zone montane dalla L.R. 25/2014, richiamando comunque le tutele ambientali e paesaggistiche di cui alla Circ. 1/2015 relativa al S.U.A.P.;
- ammettere per le attività agrituristiche e di ricettività complementare l'applicazione di quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 44 della L.R. 11/2004 relativamente alla possibilità di dotarsi di piscine al fine di garantire completezza alla propria offerta turistica.

Gli ultimi due commi, ad integrazione dell'art. 23, sono relativi:

- alla precisazione che le modifiche o integrazioni alla pianificazione comunale derivanti dalla presente Variante n. 4 possono essere effettuati in sede di P.I., per i comuni dotati di P.A.T. e già adeguati al Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol, non configurandosi quali adeguamenti alla pianificazione sovraordinata ma come puntualizzazioni e chiarimenti di normativa sovraordinata vigente già recepita nel proprio P.R.C.;
- alle precisazioni, in conformità a quanto previsto nella normativa dei più recenti Piani di Area approvati, in merito alla possibilità di adottare varianti per interventi di pubblica utilità qualora siano compatibili con il disegno generale di piano e adeguatamente motivate; esse seguiranno una procedura di approvazione ordinaria a seconda del fatto che siano integrate nel P.A.T., nel P.I., o riferite all'art. 48 della L.R. 11/2004.

Art. 43 - Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

La Provincia, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.

I Comuni, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2, lettera a) della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano e meglio precisano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento urbanistico comunale alle previsioni dello stesso.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento., i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal *presente* piano di area *nonché dai piani sovraordinati* e motivatamente rettificarle.



Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le stesse.

La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

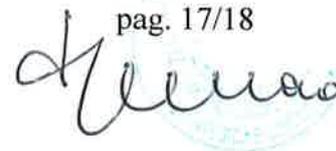
Nei territori dei comuni di Comelico Superiore, di Danta e di Sappada sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per servizi.

Successivamente all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale la procedura di sportello unico per le attività produttive è applicabile qualora gli interventi siano rispettosi della peculiarità e specificità del contesto e pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico, secondo le disposizioni di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 come modificate dall'art. 3 della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

Analogamente a seguito dell'intervenuto adeguamento, per le attività agrituristiche e di ricettività complementare sono applicabili i disposti di cui all'art. 44 comma 5bis della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Per i Comuni dotati di P.A.T. adeguato al Piano di Area, il recepimento della disposizioni previste, fatti salvi gli adeguamenti alla successiva pianificazione sovraordinata qualora non diversamente stabilito, avvengono in sede di Piano degli Interventi.

Sono consentite le attività e gli interventi di pubblica utilità, purché compatibili con il disegno generale di piano e adeguatamente motivati; le relative varianti sono approvate secondo la procedura ordinaria.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE DEL VENETO" and "DIREZIONE REGIONALE" around the perimeter.

REGIONE DEL VENETO

Allegato

“Scheda di recepimento delle richieste degli Enti Locali”



Riepilogo delle richieste pervenute e relativo recepimento

| n. | Tipo di intervento segnalato | Soggetto richiesta | Proposta di Variante |
|----|---|--------------------|----------------------|
| 1 | Possibilità utilizzo SUAP per attività comprese nel Piano di Area | U | 8 |
| 2 | Possibilità di ampliamento delle malghe esistenti | U | 8 |
| 3 | Allineamento demanio sciabile del PdA al Piano Neve | U | 6 |
| 4 | Possibilità di realizzazione di interventi di pubblica utilità | U | 8 |
| 5 | Previsione nuove aree di parcheggio in Val Visdende | P-T | - |
| 6 | Previsione nuova area di parcheggio a Monte Croce Comelico | C | 8 |
| 7 | Realizzazione rimessa battipista per pista da fondo a Danta | D | 6 |
| 8 | Ampliamento centro visitatori torbiera | D | 8 |
| 9 | Ampliamento attività di agriturismo/b&b e realizzazione piscina | D | 8 |
| 10 | Ampliamento rifugio Col d'la Tenda a Comelico Superiore | C | 8 |
| 11 | Conferma zona alberghiera al Passo S. Antonio | D | - |
| 12 | Possibilità di realizzazione di ristoro nelle stazioni funiviarie | C | 8 |
| 13 | Completamento depolverizzazione viabilità accesso alle malghe | U | 5 |
| 14 | Futura possibilità di collegamento funiviario alla Val Visdende | U | 4 |
| 15 | Recupero della casermetta a Monte Croce | C | - |
| 16 | Volumi accessori per biglietteria Cima Canale (Passo Monte Zovo) | P | 6 |
| 17 | Realizzazione nuovo maneggio a Pra Stavello | P | 2 |
| 18 | Realizzazione nuovo parco avventura in Val Visdende | P | 8 |
| 19 | Adeguamento collegamento transfrontaliero per Luggau | P | 5 |
| 20 | Adeguamento nuova pista da fondo in Val Visdende | U-T | 6 |
| 21 | Possibilità di previsione di nuove strade forestali | U | - |
| 22 | Possibilità di adeguamento alla Var. n. 4 con P.I. | U | 8 |
| 23 | Limitare avanzamento del bosco - recuperare radure rimboschite | U | 1 |
| 24 | Revisione perimetrazione del Piano di Area a Padola | C | 8 |
| 25 | Possibilità di ampliamenti in interrato (solo pertinenze) | U | x |
| 26 | Rilocalizzazione fabbricati demoliti o con problemi idrogeologici | U | 3 |

Legenda soggetto che ha espresso la richiesta:

| Sigla | Soggetto |
|-------|-----------------------------------|
| U =.. | Unione Montana Comelico – Sappada |
| C =.. | Comune di Comelico Superiore |
| D =.. | Comune di Danta |
| N =.. | Comune di S. Nicolò di Comelico |
| P =.. | Comune di S. Pietro di Cadore |
| S =.. | Comune di Sappada |
| T =.. | Comune di S. Stefano di Cadore |

Legenda proposta di variante:

“n” = numero progressivo intervento di variante che recepisce la richiesta;

“-“ = richiesta attuabile sulla base della normativa vigente;

“x” = richiesta non accoglibile.